

Contratto di appalto per il supporto al responsabile della comunicazione per le attività di comunicazione online dell'evento BTO2024 - CIG B30C9BEE21

*

Fondazione Sistema Toscana, con sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta n. 9, codice fiscale e partita IVA 05468660484, in persona del suo Direttore, Francesco Palumbo, [...] *Omissis* domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima (di seguito denominata per brevità anche soltanto "**Committente**" o "**FST**");

e

Moore Communication di Annalisa Romeo, con sede legale a Picerno, in via I Maggio 47, partita IVA 00402638889, in persona del suo legale rappresentante, [...] *Omissis* (di seguito denominata anche soltanto "**Affidatario**" od "**Operatore economico**");

congiuntamente indicate anche solo come "**Parti**",
convengono quanto segue

Art. 1 – Ruoli di RUP, DEC e Direttore operativo presso la Committente

1. Il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) e di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) ai sensi degli artt. 15 e 114 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice) è assunto dal Responsabile dell'Area Progetti Comunitari e Territoriali, Adriana De Cesare (recapito e-mail: a.decesare@fst.it);
2. Il Responsabile della fase di affidamento è Cecilia Gennai, Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Gare.

Art. 2 – Oggetto dell'appalto di servizi

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di supporto al responsabile della comunicazione per le attività di comunicazione online dell'evento BTO2024 e nel dettaglio:
 - Gestione dei canali social di BTO e messaggistica (messenger e direct);
 - Social listing, monitoraggio dati e analisi insight;
 - Supporto nell'ideazione e nel coordinamento delle attività di live storytelling, con particolare riferimento alla selezione e al coordinamento del social media team;
 - Attività di social advertising.

Art. 3 - Modalità di esecuzione dell'appalto

1. I contenuti degli obblighi reciproci per le Parti, discendenti dal presente appalto per l'erogazione dei servizi sopra descritti, sono indicati in questo stesso contratto e, per quanto qui non espressamente disposto, nelle norme di legge e di regolamento in questo documento richiamate o a questo comunque pertinenti.
2. Le Parti, dopo la stipula del presente contratto, possono stringere eventuali accordi di dettaglio circa le modalità di adempimento dell'incarico e la fissazione di termini perentori per l'esecuzione di determinate prestazioni. Quando tali accordi siano redatti in forma scritta e non rechino contenuti in contrasto con il presente contratto devono considerarsi parte integrante di quest'ultimo e aventi la medesima efficacia obbligatoria.
3. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto controlla e supervisiona le attività richieste nel presente appalto. Il DEC può, per i compiti di verifica e coordinamento, delegare il personale interno di FST o professionisti comunque affidatari di incarichi conferiti da FST.
4. L'Affidatario deve attenersi alle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del Contratto (o dal personale da quest'ultimo delegato). La mancata osservanza di tali indicazioni, nella realizzazione degli interventi, da parte dell'Affidatario costituisce inadempimento e genera la relativa responsabilità.
5. Al termine del contratto il DEC predisporrà il Certificato di regolare esecuzione, che consentirà l'emissione della fattura a saldo del corrispettivo previsto.

Art. 4 – Durata del contratto

1. Il contratto acquista efficacia nel momento in cui è sottoscritto da ambo le Parti e la conserva sino al termine finale per la sua esecuzione, fissato nel giorno 28 febbraio 2025.

Art. 5 - Corrispettivo

1. Le Parti convengono che il corrispettivo riconosciuto all’Affidatario sia pari ad € 6.000 (seimila/00) oltre IVA e altri oneri qualora dovuti.
2. Nella concorde determinazione del corrispettivo, come sopra descritta, deve ritenersi compreso il compenso per ogni prestazione rientrante nel presente appalto affidato e pertanto null’altro sarà dovuto al riguardo, espressamente rinunciando l’Affidatario a qualsiasi altra pretesa.
3. Nelle modalità di esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto non sono ravvisabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 41 comma 14 del Codice.

Art. 6 – Responsabilità derivanti dall’esecuzione del contratto, applicazione delle penali e risoluzione

1. FST contesterà all’Affidatario per iscritto a mezzo PEC la condotta morosa ed eventuali osservazioni sugli inadempimenti rilevati nel corso dell’esecuzione del contratto in caso di:
 - prestazioni svolte in maniera difforme da quanto richiesto dal DEC;
 - ritardo nell’esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati dal DEC;
 - indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell’Affidatario, nel corso dell’esecuzione del contratto.
2. L’Affidatario, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. Qualora l’Affidatario non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non adeguate, FST potrà applicare:
 - in caso di prestazioni svolte in maniera difforme da quanto richiesto dal DEC, una penale di € 50 per ogni inadempimento riscontrato;
 - in caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni e di indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell’Esecutore, una penale di importo compreso tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto del contratto (da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo) per ogni giorno di ritardo.
4. Il computo giornaliero della penalità applicabile per il ritardo avrà decorso a partire dalla scadenza del termine entro il quale l’Affidatario avrebbe dovuto adempiere. L’ammontare della penale per l’inesatto adempimento sarà determinato dalla Committente in ragione o dei fatti episodici in cui la condotta dell’Affidatario non sia stata rispettosa delle previsioni imposte dal contratto o delle indicazioni del DEC.
5. Le penali, determinate nel loro ammontare dalla Committente all’esito del contraddittorio descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, saranno applicate detraendone l’importo dalle somme dovute da FST all’Affidatario stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che hanno dato origine all’irrogazione delle penali medesime.
6. In tutti i casi sopra descritti, ove perduri l’inadempimento, FST - nella persona del Direttore dell’esecuzione del contratto - procederà a inviare una formale diffida all’Esecutore, ai sensi dell’art. 1454 del codice civile e nel rispetto dell’art. 122 del Codice, assegnando allo stesso un congruo termine per l’adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della Committente risolvere il contratto.
7. Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell’importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell’Affidatario.
8. Qualora l’ammontare cumulativo delle penali applicate all’Esecutore complessivamente considerate, raggiunga un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo del contratto, l’Affidatario sarà ritenuto gravemente inadempiente e il contratto potrà essere risolto di diritto.
9. È fatta salva la facoltà per la Committente di chiedere il risarcimento del danno arrecato dall’inadempimento.

10. In ogni caso è fatto salvo a favore di FST il diritto al risarcimento per il maggior danno che sopravvanti il valore delle penali irrogate. Sono e restano a carico dell'Esecutore tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.
11. L'applicazione delle penali non solleva l'Affidatario dalle responsabilità civili e penali a suo carico.
12. In forza della compensazione automatica, FST dispone della facoltà di trattenere (all'esito del contraddittorio più sopra descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo) tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione dell'applicazione di penali, anche nel caso in cui l'Esecutore le contesti e anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino all'eventuale decisione anche giudiziale, definitiva.

Art. 7 – Sospensione del contratto, recesso e opzioni

1. La Committente si riserva di imporre unilateralmente all'Affidatario la sospensione dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, applicandosi le previsioni contenute all'art. 121 del Codice.
2. È espressamente escluso il tacito rinnovo. Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per l'edizione di BTO 2025, per un importo non superiore ad € 6.000 oltre IVA come definito da apposito preventivo presentato dall'Affidatario. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'Affidatario almeno tre mesi prima della data fissata per l'evento. Niente è dovuto all'affidatario nel caso in cui la Committente non sia responsabile dell'organizzazione di BTO 2025.
3. La facoltà di recedere dal contratto da parte della Committente è riconosciuta e disciplinata dall'art. 123 del Codice. È fatto divieto all'Affidatario di recedere dal presente contratto di appalto.
4. Per quanto qui sopra precisato, ai fini dell'art. 14 comma 4 del Codice, il valore dell'appalto, è pari a € 12.000 (euro dodicimila/00) oltre IVA e altri oneri qualora dovuti.
5. È vietata la cessione totale o parziale del contratto.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza

1. L'Affidatario si impegna, per sé e i suoi collaboratori (se vi sono), a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relativi alla Committente di cui venga a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all'esecuzione del presente incarico.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali dell'Affidatario

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), la Committente informa l'Affidatario che:
 - a. i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle su scritte normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
 - b. l'Affidatario può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 10 - Obbligo di rispettare il Codice Etico e i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.Lgs. 231/01). Manleva

1. L'Affidatario è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., munito dei relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare. L'Affidatario dichiara di aver preso visione di tali allegati dal profilo web di questa Committente e dichiara altresì di averli compresi.
2. L'Affidatario aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
3. L'Affidatario si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti

principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale.

4. L'Affidatario manleva fin d'ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del D.Lgs. 231/01 da parte della stessa Affidatario o dei suoi collaboratori, se vi sono.

Art. 11 - Clausola risolutiva espressa

1. Qualora l'Affidatario o i suoi collaboratori, se vi sono, violino i precetti citati nell'articolo precedente, e/o qualora l'Affidatario o i suoi collaboratori commettano uno dei reati indicati dal d.Lgs. 231/2001, FST può risolvere il presente Contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.
2. Il presente contratto dovrà intendersi risolto nel caso in cui – all'esito dei controlli svolti dalla Committente - l'Affidatario risulti incorrere in uno dei motivi di esclusione elencati requisiti di cui all'art.94 e ss. del Codice.

Art. 12 - Sicurezza e obblighi dell'Affidatario

1. Tutte le operazioni previste in questo Contratto devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, comprese quelle contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 13 - Modalità e cadenza di emissione delle fatture

1. Per l'emissione e il saldo delle fatture l'Affidatario e la Committente si impegnano ad attenersi alle indicazioni che seguono:
 - Fondazione Sistema Toscana è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica. Pertanto, la fattura deve essere inviata tramite canale telematico, usando il **codice univoco M5UXCR1**; è richiesta anche la preventiva trasmissione di una "copia di cortesia" della medesima fattura in formato pdf, esclusivamente al RUP Adriana De Cesare (a.decesare@fst.it), a apct@fst.it e all'Amministrazione (amministrazione@fst.it);
 - Fondazione Sistema Toscana non è soggetta agli obblighi – né ai relativi adempimenti – inerenti allo *split payment*;
 - Le fatture dovranno essere emesse in tre tranches:
 - una prima fattura per un importo pari al 40% del corrispettivo dell'affidamento, al 30 settembre 2024;
 - una seconda fattura per un importo pari al 40% del corrispettivo dell'affidamento, al 30 novembre;
 - una terza fattura a saldo del corrispettivo, al termine del servizio.
 - Le fatture dovranno essere intestate a:
Fondazione Sistema Toscana
Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze
Partita IVA e codice fiscale 05468660484
 - Tali documenti dovranno riportare nel campo descrittivo il generico oggetto del contratto e i codici indicati sotto:
Supporto al responsabile della comunicazione BTO2024
CIG: B30C9BEE21
Codice Commessa: EVPR/43
 - Il saldo del corrispettivo avverrà, previa verifica della regolarità contributiva dell'Affidatario da parte di FST presso i competenti Enti previdenziali, entro 30 gg d.f.f.m..

Art. 14 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, l'Affidatario ha indicato il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi al versamento del corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto corrente dedicato. Il CIG attribuito dall'ANAC al presente affidamento è: B30C9BEE21.
2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

Art. 15 – Oneri tributari e spese contrattuali

1. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA, al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l'imposta di registro, e al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e all'Allegato I.4, Tabella A del Codice, per l'imposta di bollo.
2. L'IVA è a carico di FST. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d'uso. L'imposta di registro (in caso d'uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell'Affidatario.

Art. 16 – Foro competente e clausole finali

1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.Lgs. 36/2023, alla L.R.T. n. 38/07, al Regolamento di esecuzione della L.R.T. n. 38/07 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, alle altre disposizioni in vigore, in esso richiamate o comunque pertinenti per materia.

Firmato digitalmente dalle Parti

L'Affidatario

Per **Fondazione Sistema Toscana**

Moore Communication di Annalisa Romeo

Il Direttore